

CODICE INTERNO DI COMPORTAMENTO

B4 HOLDING I S.P.A.

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione di B4 Holding I S.p.A.
in data 11 aprile 2012*

Indice

Sezione I – PREMESSA	3
Sezione II – PRINCIPI E DEFINIZIONI	3
Sezione III – COMPORTAMENTI E OBBLIGHI DEI DESTINATARI DEL PRESENTE CODICE	5
Art. 1 Riservatezza.....	5
Art. 2 Rapporti con la stampa e comunicazioni esterne.....	5
Art. 3 Rapporti con altri soggetti esterni.....	6
Art. 4 Rapporti con AIFI	6
Art. 5 Informazione ai Soci Investitori	6
Art. 6 Principi in tema di attività di consulenza	6
Art. 7 Diffusione del Codice	6
Sezione IV – CONFLITTI DI INTERESSE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	7
Sezione V – SANZIONI	7
Sezione VI – NORME DI ATTUAZIONE E FINALI	8

CODICE INTERNO DI COMPORTAMENTO

Sezione I – PREMESSA

Il presente codice interno di comportamento (di seguito il “**Codice**”) è stato redatto per individuare regole di riferimento volte ad assicurare che la Società operi nell’interesse dei Soci Investitori, come di seguito definiti, salvaguardandone, in ogni caso, i diritti.

Il presente Codice è stato redatto anche ispirandosi alle linee guida definite da AIFI, come di seguito definito, in relazione al Codice Interno di Comportamento per Investment Companies di private equity.

Le disposizioni del Codice si applicano a B4 Holding I S.p.A. (di seguito, la “**Società**”) e ai seguenti destinatari (di seguito “**Destinatari**” o, singolarmente, “**Destinatario**”):

- ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della Società;
- a tutti i dipendenti e collaboratori della Società;
- a B4 Investimenti S.p.A. (di seguito “**B4 Investimenti**”), quale azionista di Categoria B della Società, per il periodo di vigenza del contratto di consulenza generale e servizi sottoscritto tra B4 Investimenti e la Società.

Sezione II – PRINCIPI E DEFINIZIONI

La Società, in generale, si impegna a svolgere la propria attività sulla base dei comuni principi di:

- onestà, trasparenza e correttezza
- indipendenza
- obiettività
- legalità
- professionalità
- riservatezza

In particolare, la Società si impegna:

- ad accertare la presenza, in capo ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo dei requisiti richiesti dallo Statuto della Società;
- nella fase di *fundraising*, a predisporre adeguata documentazione che informi i potenziali Soci Investitori, come di seguito definiti, sulle caratteristiche della Società, sul perimetro dell’attività e sulla durata dell’investimento e soprattutto a informare gli stessi circa i rischi tipici dell’attività di

investimento in partecipazioni, ivi inclusi i rischi connessi all'illiquidità dell'investimento o alle perdite durature delle società partecipate e successivamente a fornire regolarmente ai Soci Investitori informazioni chiare, complete ed aggiornate sull'attività;

- a svolgere la propria attività in modo professionalmente corretto, astenendosi da qualunque comportamento contrario o non conforme alla legge o che comunque possa pregiudicare l'immagine dell'attività di investimento nelle partecipazioni in genere;
- ad avere nei confronti dei Soci Investitori un comportamento leale, diligente, corretto e trasparente, vigilando sull'eventuale presenza di conflitti di interesse attuali o potenziali e operando con l'unico fine di massimizzare il ritorno per la Società e i Soci Investitori;
- ad adottare presidi organizzativi idonei a prevenire condotte non corrette e/o non professionali e/o contrarie o non conformi alle norme di legge ed eventualmente a sanzionarle;
- a rispettare il Codice e farlo rispettare ai Destinatari e a eventuali altri soggetti di volta in volta richiamati da specifiche disposizioni del Codice.

Ai fini del presente Codice si intendono per:

- “**AIFT**”: indica AIFI – Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital.
- “**Socio Investitore**” (o, collettivamente, i “**Soci Investitori**”): l’Azionista di Categoria A della Società come definito nello Statuto.
- “**Responsabili**” o, singolarmente, “**Responsabile**” della Società: coloro ovvero colui che la Società ha identificato e nominato responsabili/e quale soggetto preposto all’attuazione delle disposizioni contenute nel presente Codice. Salvo diversa decisione del Consiglio di Amministrazione della Società, il Responsabile sarà identificato con il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- “**Informazioni Riservate**”: qualsiasi notizia, dato o informazione non di pubblico dominio idonea, se rivelata, ad indurre una situazione di privilegio informativo a favore del soggetto al quale è comunicata rispetto alla generalità dei soggetti potenzialmente interessati alla stessa e che riguarda la Società, le società da quest’ultima controllate o altre aziende, quali clienti o fornitori della Società.
- “**Distribuzione**”: qualsiasi distribuzione, a favore degli azionisti della Società, relativa a dividendi e riserve, rimborso di capitale, acquisto di azioni proprie e ogni operazione avente effetto similare, ivi inclusi i rimborsi di finanziamenti soci, questi ultimi salvo patto contrario tra le parti.

Sezione III – COMPORTAMENTI E OBBLIGHI DEI DESTINATARI DEL PRESENTE CODICE

Art. 1 Riservatezza

1. La Società si impegna a non divulgare a terzi le Informazioni Riservate salvo e nei limiti in cui ne riceva espressa autorizzazione, ovvero nei casi previsti dalla legge; analogamente i dipendenti della Società hanno il dovere, nel caso venissero a conoscenza di Informazioni Riservate, di mantenere le informazioni riservate e di non diffonderle a nessuno, se non per ragioni inerenti l'esercizio delle proprie funzioni ovvero su specifica richiesta e solo se autorizzati dalla Società o se la divulgazione è richiesta da disposizioni di legge o regolamentari e di non utilizzare le Informazioni Riservate in modo contrario alle norme di legge o dannoso per l'attività di investimento in partecipazioni della Società. Queste restrizioni valgono fintanto che le informazioni acquisite non siano rese pubbliche oppure cessino di essere materiale privato. Le informazioni non sono considerate di pubblico dominio sino a quando non sono pubblicate e rese accessibili al pubblico.
2. Qualora le Informazioni Riservate debbano essere comunicate a terzi che abbiano l'effettiva necessità di conoscerle, la comunicazione avverrà rispettando le adeguate cautele e sarà data avvertenza della natura riservata di tali informazioni. I soggetti terzi a cui saranno comunicate eventualmente le Informazioni Riservate, saranno tenuti a loro volta a rispettare gli obblighi di riservatezza.
3. Chiunque venga a conoscenza di violazioni dell'obbligo di riservatezza è tenuto a riferirlo al Responsabile, che manterrà la riservatezza sull'identità del segnalante e provvederà ai necessari accertamenti successivi.
4. I documenti ed i supporti contenenti le Informazioni Riservate sono conservati in luoghi sicuri e possono essere condotti fuori dai locali della Società solamente per motivi connessi alla prestazione di servizi lavorativi in favore della Società.
5. I dati personali dei dipendenti sono protetti con la massima cura e sono accessibili a soggetti autorizzati. La Società non comunica o diffonde tali dati a terzi senza il consenso degli interessati.

Art. 2 Rapporti con la stampa e comunicazioni esterne

1. La Società è responsabile dell'attività pubblicitaria e promozionale riferita ad essa.
2. La Società si impegna, inoltre, a non diffondere notizie tali da fuorviare i Soci Investitori e/o danneggiare società concorrenti.
3. Il Responsabile della comunicazione con la stampa e con altri mezzi di comunicazione a soggetti terzi è l'Amministratore Delegato e il personale della Società da quest'ultimo incaricato.

Art. 3 Rapporti con altri soggetti esterni

1. La Società impronta la propria attività alla massima lealtà, diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei concorrenti.
2. I rapporti della Società con le pubbliche amministrazioni, le organizzazioni politiche e sindacali e con gli altri soggetti esterni devono svolgersi con la massima correttezza, integrità, imparzialità e indipendenza.
3. Non è assolutamente consentito ricevere o offrire denaro o doni di alcun tipo a dirigenti, funzionari, o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi, con l'eccezione che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore, né offrire o accettare, direttamente o tramite terzi, qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore, ricevuto per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione.
4. La Società valuterà la possibile adozione del modello organizzativo di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, eventualmente anche con riferimento alle proprie partecipate.

Art. 4 Rapporti con AIFI

La Società, nel rispetto dell'interesse proprio e dei Soci Investitori e con spirito di collaborazione, valuterà se e come offrire la propria disponibilità ad AIFI in relazione alla messa a disposizione delle informazioni richieste al fine di supportare l'attività istituzionale e l'elaborazione delle statistiche di mercato da parte della stessa AIFI.

Art. 5 Informazione ai Soci Investitori

In aggiunta agli obblighi informativi previsti dalla legge, la Società mette a disposizione dei Soci Investitori almeno semestralmente report con le informazioni più significative circa l'andamento delle partecipazioni detenute (salvi gli obblighi di riservatezza).

Art. 6 Principi in tema di attività di consulenza

La Società e B4 Investimenti nello svolgimento dell'attività di consulenza si atterranno a principi di tutela dei Soci Investitori. Pertanto, l'attività di consulenza eventualmente resa nei confronti dei propri Soci Investitori e/o delle società partecipate sarà improntata a principi di chiarezza e correttezza.

Art. 7 Diffusione del Codice

1. La Società approfondisce e verifica la normativa vigente al fine di adeguare il Codice all'evoluzione legislativa.
2. La Società promuove le iniziative per la diffusione del Codice al fine di garantirne la conoscenza, nonché per la sensibilizzazione dei Destinatari all'osservanza dei principi contenuti nel Codice.

Sezione IV – CONFLITTI DI INTERESSE

1. La Società, nel migliore interesse dei propri Soci Investitori ed entro il quadro normativo di riferimento, opera al fine di identificare, monitorare e mitigare i conflitti di interesse che possono sorgere rispetto alla propria attività.
2. In particolare, la Società adotta disposizioni:
 - adeguate a consentire il pieno rispetto degli artt. 2390 (divieto di concorrenza) e 2391 (interessi degli amministratori) del codice civile;
 - che consentano di identificare preventivamente e di gestire con correttezza e trasparenza eventuali conflitti di interesse, anche al fine di impedire il verificarsi di condotte o situazioni non corrette, non professionali e/o contrarie o non conformi alla legge e di consentire una pronta reazione all'insorgere di tali situazioni.
3. Fermo restando le disposizioni di cui al contratto di consulenza generale e servizi tra la Società e B4 Investimenti, la Società vigila sui conflitti d'interesse che possono eventualmente insorgere nel caso in cui essa si avvalga di servizi di consulenza in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse ovvero della consulenza e di servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese.
4. La Società adotta modalità idonee ad assicurare l'efficiente amministrazione e gestione della propria operatività sociale e adotta comportamenti, anche di natura contabile, adeguati allo svolgimento di un'amministrazione trasparente ed efficiente.
5. I Destinatari del Codice che nell'esercizio delle attività sociali hanno, in relazione all'investimento e/o al disinvestimento in una determinata società partecipata, un interesse personale proprio e/o di terzi in potenziale conflitto con l'interesse dei Soci Investitori e/o della Società, devono darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione che, sulla base delle disposizioni adottate ai sensi del comma 2 che precede, valuta la sussistenza dei presupposti affinché il soggetto si astenga dalla specifica operazione in conflitto.

Sezione V – SANZIONI

Si ricorda che:

- la violazione delle regole di condotta previste dagli artt. 2390 e 2391 del codice civile comportano la responsabilità personale per danni degli amministratori che hanno agito nonché costituiscono il presupposto per l'applicazione delle azioni di responsabilità previste dagli artt. 2392 e seguenti del codice civile;

- l'illecito trattamento dei dati personali, in violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, è punito con sanzioni amministrative e penali;
- l'accertamento della responsabilità di amministratori, dirigenti o dipendenti della Società per la commissione di determinati reati previsti dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, potrà comportare, a determinate condizioni, l'applicazione di sanzioni amministrative nei confronti della Società;
- in aggiunta a quanto sopra meramente indicato a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Società valuterà le modalità funzionali dell'eventuale predisposizione di un sistema di sanzioni da applicare a tutti i Destinatari in caso di violazione delle norme di cui al presente Codice, che saranno irrogate secondo il criterio di proporzionalità e in base alla gravità ed intenzionalità della violazione commessa;
- l'eventuale sistema sanzionatorio garantirà in ogni caso il principio del contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa da parte del soggetto che ha commesso la violazione;
- le sanzioni saranno irrogate dal Consiglio di Amministrazione per il tramite del Responsabile e assumeranno un contenuto diverso in considerazione del rapporto che lega il soggetto che ha compiuto la violazione e la Società.

Sezione VI – NORME DI ATTUAZIONE E FINALI

1. La Società adotta il presente Codice con delibera del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Codice è portato a conoscenza di tutti i Destinatari.
3. L'eventuale aggiornamento del Codice, anche a seguito di modifiche della normativa di riferimento, sarà comunicato e messo a disposizione dei Destinatari.